

COMUNE DI SAN CALOGERO

89842 – Provincia di Vibo Valentia
☎ 0963 / 361501-02-03; Fax 0963 / 361458
Area S.zi al Territorio e Polizia Municipale

Ord. n. 01 / 2019-U.T.C.

DIVIETO TEMPORANEO DI FERMATA, SOSTA E CIRCOLAZIONE VEICOLI, PER MANIFESTAZIONI SOCIO CULTURALI, SPORTIVE ED EVENTI DIVERSI

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO AL TERRITORIO E POLIZIA MUNICIPALE

ATTESO che in questo comune durante il periodo estivo di ogni anno (giugno – settembre) si programmano delle diverse manifestazioni civili e religiose in forma pubblica all'aperto, con particolare riferimento nel centro abitato di San Calogero Capoluogo, cui si ravvisa l'esigenza di adottare alcune misure di tutela Ordine Pubblico e disciplina della circolazione stradale a salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO il Nulla Osta della Provincia di Vibo Valentia prot. n. 13117 del 20-05-2019 di interdizione traffico veicolare sulla strada provinciale Viale della Musica durante il periodo estivo;

CONSIDERATO che le manifestazioni già programmate e non, interessano il tratto di strada provinciale Viale della Musica ed altre vie pubbliche comunali che per le loro caratteristiche sono un trattenimento pubblico all'aperto ragion per cui si ravvisa la necessità di riservare posti auto nell'ambito del territorio comunale per esigenze inerenti le manifestazione in questione, patrocinata ed autorizzate da questo Ente Comune;

RAVVISATA la necessità di regolamentare la viabilità dinamica e statica dei veicoli al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni, con divieto di sosta – fermata e circolazione sui precitati tratti di strada provinciali e comunali;

VISTO: il "Nuovo Codice della Strada", D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m.i;

VISTO il Decreto di nomina n. 01 del sottoscritto quale Responsabile dell'Area Servizi al Territorio e P.M., emesso dal Sindaco-Sede in data **31-01-2019**;

VISTO: il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- 10) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza che qui si intende riportata;
- 11) Per il periodo estivo **giugno – settembre 2019** ed in occasione dello svolgimento di manifestazioni pubbliche all'aperto, il **divieto della fermata, sosta e circolazione** di tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio o per esigenze delle manifestazioni, nei tratti di strada/p.zza comunali e/o provinciali interessati dagli eventi, opportunamente individuati e circoscritti dalla segnaletica, fatti salvi per quei veicoli che necessariamente devono ricoverarli in apposito garage sito in zona e che preventivamente, anche verbalmente, saranno autorizzati dal personale di vigilanza in servizio;
- 12) **I veicoli trovati in sosta verranno sanzionati e rimossi con carro attrezzi con spese a carico del contravventore;**
- 13) Il personale U.T.C. è incaricato all'apposizione della segnaletica prescritta (almeno 24 ore prima dell'evento), e di dare adeguata pubblicità della presente mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- 14) Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- 15) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro.
- 16) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i..
- 17) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Resp. S.zi di P.M. Ag. Istr. Nicola Restuccia.
- 18) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Li 21-05-2019

Il Resp. dei Servizi di P.M.
Ag. Istr. Nicola Restuccia

Li 21-05-2019

Il Resp. dell'Area
Ag. Pasquale Agardis